

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1314)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati  
nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampati nn. 1488 e 1501)*

**d'iniziativa dei deputati TOROS, CASATI, CENGARLE, PAVAN (1488); e dei deputati BETTOLI, PIERACCINI, MARANGONE, ARMAROLI, BRODOLINI, BERLINGUER, GATTO Vincenzo, CASTAGNO, MERLIN Angelina, AICARDI e CACCIATORE (1501)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° DICEMBRE 1960

**Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Le tessere assicurative hanno, di regola, la validità di cinque anni dalla data di emissione e dovranno essere riconsegnate allo Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro o dai titolari entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza.

Le marche assicurative, relative a periodi anteriori di oltre cinque anni alla data di restituzione all'Istituto delle tessere personali sulle quali sono applicate, sono inefficaci sia ai fini del diritto alle prestazioni cui i contributi si riferiscono che della misura delle medesime.

I contributi anteriori di oltre cinque anni alla data di consegna delle tessere personali, eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti, possono essere rimborsati quando il rimborso sia richiesto dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della inefficacia dei contributi stessi.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte, di cui all'articolo 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1442, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.

In deroga a quanto sopra disposto sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio, qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».